

**Sez. 1 Civile, Sentenza n. 7041 del 20 Marzo 2013**

*Presidente: Luccioli MG. Estensore: Campanile P. Relatore: Campanile P. P.M. Fucci C. (Diff.)*

(Cassa con rinvio, App. Venezia, 02/08/2012)

138 PROVA CIVILE - 063 D'UFFICIO

**PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO** - Consulenza medico-psichiatrica - Recepimento delle conclusioni peritali da parte del giudice di merito - Limiti - Specificità e puntualità delle censure - Accertamento del giudice - Contenuto - Fondamento - Fattispecie in tema di sindrome da alienazione parentale (PAS).

Nei giudizi in cui sia stata esperita c.t.u. medico-psichiatrica (nella specie, allo scopo di verificare le condizioni psico-fisiche del minore e conclusasi con un accertamento diagnostico di sindrome da alienazione parentale), il giudice di merito, nell'aderire alle conclusioni dell'accertamento peritale, non può, ove all'elaborato siano state mosse specifiche e precise censure, limitarsi al mero richiamo alle conclusioni del consulente, ma è tenuto - sulla base delle proprie cognizioni scientifiche, ovvero avvalendosi di idonei esperti e ricorrendo anche alla comparazione statistica per casi clinici - a verificare il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale e che risulti, sullo stesso piano della validità scientifica, oggetto di plurime critiche e perplessità da parte del mondo accademico internazionale, dovendosi escludere la possibilità, in ambito giudiziario, di adottare soluzioni prive del necessario conforto scientifico e potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che intendono scongiurare.